

DELIBERA N. DL/70/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA' GTV AUDIVISIVI SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "GARI TV")

OGGETTO: proposta di sanzione ALLA SOCIETA' GTV AUDIVISIVI SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "GARI TV") per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 37 comma 1 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 31 luglio 2018 presso il Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301, 00163 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante “Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP”, ed in particolare l'art. 5-ter;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell'Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti, l'esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l'esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l'AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

CONSIDERATO che, in data 04 maggio 2018, con nota Prot. n. RT 493/18, inviata via PEC alla società GTV Audiovisivi S.r.l., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Gari Tv” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/04/2018 e le ore 24.00 del 30/04/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 16/04/2018 alle ore 24.00 del 22/04/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 16 maggio 2018, perveniva presso il Co.Re.Com. Lazio, tramite corriere, n. 1 hard disk contenente le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l’anno 2017, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 02 luglio 2018, prot. n. RT/653/18, si rilevava *“la non riconoscibilità del messaggio pubblicitario”*;

RILEVATO che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma “Cucinoone”, alla fine delle quattro puntate, senza alcuna segnalazione, se non un breve nero, viene mandato in onda lo spot pubblicitario “Dj Academy”, ed in particolare:

- in data 16/04/2018 dalle ore 14:59:05 fino alle ore 14:59:56 e sempre nella medesima giornata dalle ore 19:00:54 alle 19:01:44;
- in data 17/04/2018 dalle ore 18:19:37 alle 18:20:27;
- in data 20/04/2018 dalle 14:57:37 alle 14:58:24.

RILEVATO inoltre che, sempre nel programma televisivo intitolato “Cucinoone”, in data 20/04/2018 dalle ore 14:54:39 fino alle ore 14:57:33, durante una degustazione da parte di una sommelier ospite in studio, viene inquadrata più volte in primo piano l’etichetta di una bottiglia di vino “Le Maddalene”, cantina Bolla, senza che, anche in questo caso, appaia in sovraimpressione la scritta pubblicità e venga segnalata con mezzi ottici e/o acustici;

PRESO ATTO che, in data 13 luglio 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec la contestazione n. 10 anno 2018, n. proc. 10/18 alla società “GTV Audiovisivi srl” per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/55, art. 37 comma 1 e dell’art. 3 commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, in data 23 luglio 2018, con nostro Prot. n. RT/673/18, la società GTV Audiovisivi srl ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

PRESO ATTO che, nelle memorie difensive si precisa quanto segue:

IL PROGRAMMA DENOMINATO "CUCINOONE" E' UN PROGRAMMA PRODOTTO DA "ITALIAN TELEVISION" E TRASMESSO A TITOLO GRATUITO DALL' EMITTENTE GARI TV.

IN MERITO ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE AVVENUTA IL 20 APRILE U.S. DURANTE LA RUBRICA SUI VINI ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA CUCINOONE SI FA PRESENTE CHE LE INQUADRATURE DELL' ETICHETTA E DELLA BOTTIGLIA CONTESTATE SONO STRETTAMENTE FUNZIONALI A ESIGENZE DI MONTAGGIO, INFATTI IN TALE RUBRICA E' PRESENTE UNA SOMMELLIER PROFESSIONISTA CHE ILLUSTRRA E RECENSISCE I VINI OGGETTO DELLA PUNTATA.

NEL PARLARE DELLE QUALITA' ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO RISULTA ESSENZIALE INSERIRE NEL MONTAGGIO L'ELEMENTO VINO ,ILLUSTRANDOLO DALL'APERTURA DELLA BOTTIGLIA, AL BICCHIERE PER L'ASSAGGIO E INFINE ALLA BOTTIGLIA STESSA. NONOSTANTE VENGANO TRASMESSE IMMAGINI DEL VINO NON E' MAI EVIDENZIATO IN MODO ESPlicitO IL LOGO DELLA CANTINA O IL NOME DEL VINO STESSO E PERTANTO NON PUO' ESSERE CLASSIFICATA COME PUBBLICITA' OCCULTA.

IN MERITO ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DURANTE LO SPOT "DJACADEMY" TRASMESSO NEI GIORNI DEL 16-17-20 APRILE 2018 SENZA LA DICITURA PUBBLICITA', SI PRECISA CHE PER UN ERRORE TECNICO TALE DICITURA SUL FILE ORIGINALE E' PRESENTE MA, RISULTA OSCURATA DALLO STESSO LOGO DELL'EMITTENTE ESSENDO STATA APPOSTA IN BASSO A DESTRA DEL TELESCHERMO. LA SOCIETA' HA GIA' ADOTTATO MISURE PER EVITARE IN FUTURO IL RIPETERSI DI TALI ERRORI E HA PROVVEDUTO AD ISTRUIRE TUTTI I TECNICI DI MESSA IN ONDA A PRESTARE PIU' ATTENZIONE AI FILE PRESENTI IN BASSA FREQUENZA E A CALCOLARE LA PRESENZA DEL LOGO DELL'EMITTENTE APPOSTO DALL'ALTA FREQUENZA.

SI PRECISA CHE NONOSTANTE LA DICITURA PUBBLICITA' RISULTI OSCURATA DALLA PRESENZA DEL LOGO DELL'EMITTENTE, LO SPOT "DJACADEMY" E' COMUNQUE BEN IDENTIFICABILE COME SPOT PERCHE' INSERITO ALLA FINE DEL PROGRAMMA DOPO I SALUTI DEL CONDUTTORE. SI PRECISA INOLTRE CHE L' EMITTENTE NON HA AVUTO NESSUN BENEFICIO DI NATURA ECONOMICA DALLA TRASMISSIONE DELLO SPOT DJACADEMY ESSENDO TRASMESSO A TITOLO GRATUITO E ALL'INTERNO DI UN PROGRAMMA NON AUTO PRODOTTO E PERTANTO NON SONO STATI SUPERATI IN NESSUN CASO I LIMITI DI AFFOLLAMENTO PUBBLICITARIO";

RILEVATO inoltre che, a margine delle memorie, la società GTV Audiovisivi srl chiedeva un incontro presso la sede del Corecom Lazio per la definizione bonaria della presunta violazione e per meglio illustrare le motivazioni in merito;

CONSIDERATO l'invito, effettuato per le vie brevi, a voler comparire in audizione con il Presidente del Comitato a seguito della riunione già fissata il 23 luglio 2018 con i rappresentanti delle emittenti televisive del Lazio;

PRESO ATTO quindi che, in data 23 luglio, presso il Co.Re.Com Lazio, il Sig. Federico Cappè, delegato dal rappresentante legale della società GTV Audiovisivi srl, dott. Mariano Amici, è

stato udito, dal Presidente Michele Petrucci, oltre che dal Responsabile della Struttura, dott. Aurelio Lo Fazio e dalla dott.ssa Elisabetta Caldani, funzionario titolare di PO Ufficio Radio-TV;

RILEVATO che, il sig. Cappè, ha confermato quanto riportato nelle memorie difensive pervenute il 23 luglio stesso, in riferimento alla bottiglia di vino “Le Maddalene”, cantina Bolla nella puntata del 20 aprile del programma Cucinoone, ribadendo che le inquadrature della bottiglia e della cantina oggetto di contestazione sono, da un lato strettamente funzionali alle esigenze del monitoraggio, e dall’altro limitate ad un periodo temporale ristretto a solo pochi secondi, del tutto insufficienti per poter essere considerata “pubblicità occulta”.

PRESO ATTO inoltre che, in merito alla presunta violazione inerente lo spot DJ Academy, mandato in onda alla fine di 4 puntate del programma “Cucinoone” senza alcuna segnalazione, il sig. Cappè ha precisato che, a causa di un errore tecnico, tale dicitura sul file originale è presente, ma risulta oscurata dallo stesso logo dell’emittente apposto sempre in basso a destra. Consegna quindi su chiavetta USB un filmato originale della puntata in oggetto in cui è presente la dicitura “pubblicità”, confermando che si tratta sempre dello stesso spot in replica anche nelle altre giornate;

RILEVATO, dalla visione del supporto usb, che, durante l’intera trasmissione dello spot DJ Academy, la scritta “pubblicità” è chiaramente visibile in basso a destra del teleschermo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

CONSIDERATO che la società GTV Audiovisivi srl ha dimostrato, sia tramite scritti difensivi che attraverso l’incontro avuto presso la sede del Co.Re.Com. con il Presidente stesso, la buona fede nei fatti accertati e la piena collaborazione nella fase istruttoria in riferimento alla contestazione n. 10/2018;

PRESO ATTO inoltre dell’opera svolta dalla società GTV Audiovisivi srl la quale ha posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze della violazione, avendo fatto pervenire, entro i termini richiesti, presso il Corecom Lazio, memorie difensive e un supporto USB contenente le nuove registrazioni, manifestando così la volontà di rimediare tempestivamente a quanto contestato con atto n. 10/18;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e teleshopping”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) a euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VALUTATO quindi opportuno di dover formulare proposta di sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00), pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITO il parere favorevole del Responsabile della Struttura di supporto al Corecom Lazio, dott. Aurelio Lo Fazio;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. di formulare proposta di archiviazione del procedimento avviato con atto di accertamento e contestazione n. 10/2018 nei confronti della società GTV Audiovisivi srl, con sede legale in via Laurentina km 27,150 – 00040 Pomezia (Rm), P.I. 01692131004, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Gari Tv", per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, nel programma “Cucinoone”, per la messa in onda dello spot pubblicitario “Dj Academy nelle giornate del 16, 17 e 20 aprile 2018;
2. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società GTV Audiovisivi srl, con sede legale in via Laurentina km 27,150 – 00040 Pomezia (Rm), P.I. 01692131004, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Gari Tv", per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell' art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, accertate con atto di contestazione n. 10/2018 del 13 luglio 2018, per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità nel programma “Cucinoone”, in riferimento alla pubblicizzazione dell'etichetta di una bottiglia di vino “Le Maddalene”, cantina Bolla, nella giornata del 20 aprile 2018, come specificato in premessa, nella misura di euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00), pari al minimo edittale.
3. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 31 luglio 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci